



CITTÀ DI CHIERI

SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E SERVIZIO LEGALE

Chieri, 24/01/2018

AI DIRIGENTI

AI DIPENDENTI

S E D E

Oggetto: Visite fiscali e assenze per malattia: nuove regole dal 13 gennaio 2018

Con la presente si informa che sulla G.U. del 29/12/2017 è stato pubblicato il Decreto 17 ottobre 2017, n. 206 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica "Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55---septies, comma 5---bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Il decreto è entrato in vigore il 13 gennaio 2018.

Fasce orarie di reperibilità

Non è prevista alcuna modifica alle fasce orarie di reperibilità, che per i dipendenti pubblici restano fissate secondo i seguenti orari: **dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.**

L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Esclusioni dall'obbligo di reperibilità

Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n.834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Visite di controllo

La visita fiscale può essere richiesta fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall'INPS.

L'INPS procede, conseguentemente, mediante appositi canali telematici, all'assegnazione tempestiva della visita ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari.

La visita può essere disposta nei confronti dei dipendenti pubblici anche su iniziativa dell'INPS.

Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 55---septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che specifica che il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Verbale di visita fiscale

Il medico che effettua la visita deve redigere un verbale che poi trasmette telematicamente all'INPS, con la valutazione medico legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata.

Il verbale poi viene messo a disposizione del dipendente mediante apposito servizio telematico predisposto dall'INPS.

L'esito del verbale è messo anche tempestivamente a disposizione del datore di lavoro pubblico, mediante il servizio presente sul Portale dell'Istituto.

Variazione dell'indirizzo di reperibilità

Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente all'amministrazione presso cui presta servizio, che a sua volta ne dà tempestiva comunicazione all'INPS mediante i canali messi a disposizione dall'Istituto, l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi.

Mancata effettuazione della visita fiscale

In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all'indirizzo indicato, è data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l'ha richiesta.

Qualora il dipendente sia assente al controllo all'indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio.

Mancata accettazione dell'esito della visita

Qualora il dipendente non accetti l'esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante.

Il medico annota sul verbale il manifestato dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.

In caso di rifiuto a firmare del dipendente, il medico fiscale informa tempestivamente l'INPS e predispone apposito invito a visita ambulatoriale.

Rientro anticipato al lavoro

Ai fini della ripresa dell'attività lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo.

Il certificato sostitutivo è rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.

Decurtazioni stipendiali

Restano invece invariate le riduzioni dello stipendio per i primi dieci giorni previste da norma di legge.

Cordiali saluti



IL SEGRETARIO GENERALE
dott Paolo Oreste MORRA

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Paolo Oreste Morra', written over the typed name.